

**DELIBERA N. 53/06/CONS**

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL  
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N.16/05/TLC/DGeC AVVIATO NEI  
CONFRONTI DI FASTWEB S.P.A. PER L'INOSSERVANZA  
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 7, DELLA DELIBERA 13/00/CIR  
CONCERNENTE "LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO  
DI TELECOM ITALIA AVENTE AD OGGETTO GLI ASPETTI TECNICI E  
PROCEDURALI DEI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO A  
LIVELLO DI RETE LOCALE E PROCEDURE PER LE ATTIVITA' DI  
PREDISPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DI  
COLOCAZIONE"**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 gennaio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240, ed il relativo Allegato A, recante " *Modifiche e Integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n 425/01/CONS*";

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso, n. 16/05/TLC del 21 settembre 2005, notificato in data 30 settembre 2005, con il quale veniva contestata alla società Fastweb S.p.A., con sede amministrativa in Milano, via Caracciolo, n. 51 e sede legale in del Broletto n 5, la violazione dell'articolo 4, comma 7, della delibera dell'Autorità n. 13/00/CIR, sanzionabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44 e 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, in quanto Fastweb S.p.a, nell'ambito di un'ispezione, non ha fornito i contratti stipulati con vari utenti, né è stata fornita l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 4, comma 7, della delibera 13/00/CIR;

VISTA la nota pervenuta in data 2 dicembre 2005 prot. n. 029165, con cui la società Fastweb s.p.a. ha trasmesso l'originale della ricevuta del bollettino mod. CH8 quater c/c 871012 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento in data 24 novembre 2005 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 34.000,00

(trentaquattromila/00), determinata ai sensi dell' art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell' atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta della competente Unità organizzativa;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 16/05/TLC, avviato nei confronti della società Fastweb S.p.A. per l'inosservanza dell'articolo 4, comma 7, della delibera 13/00/CIR.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 gennaio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola